



Comune di Mezzocorona

Comunità Rotaliana-Königsberg

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PIANO  
COLORE



## NORME DI ATTUAZIONE

Art. 28 D.P.P. 19 maggio 2017, n.8-61/Leg  
"Regolamento urbanistico-edilizio provinciale"  
e D.G.P. n.277 dd. 22 febbraio 2018

Elaborato n.

**R.02**



giovanni borsato geometra  
aprile 2019



## Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Piano Colore di Mezzocorona, redatto in sintonia con l'art.28 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, stabilisce le norme e la disciplina per la tinteggiatura degli edifici siti all'interno del centro storico e per quelli storici sparsi, nonché per tutti gli altri edifici residenziali collocati sul territorio comunale, attraverso lo **standard internazionale NCS** il quale definisce in modo univoco uno specifico colore attraverso l'indicazione della tinta (sulla base di 4 colori elementari) e le *nuances* (scurezza e intensità di colore).

Le prescrizioni contenute nel Piano Colore costituiscono norme integrative di tutti gli strumenti urbanistici del Comune di Mezzocorona (PRG, PRG-IS e REC).

2. Sono elementi costitutivi del Piano Colore di Mezzocorona i seguenti elaborati:

- a) la relazione illustrativa;
- b) le Norme di Attuazione;
- c) l'Abaco dei colori e delle combinazioni cromatiche valevoli per gli edifici residenziali collocati su tutto il territorio comunale;
- d) le **Schede di progetto** degli edifici campionati;
- e) le tavole di progetto relative agli edifici campionati (**Progetto cromatico**);

3. Per ogni facciata compresa nel **Progetto cromatico** (relativo a **66 edifici campionati** dentro e fuori il centro storico) la schedatura fornisce le indicazioni relative alla colorazione consentita dei fondi, degli eventuali risalti, dei serramenti, delle ante ad oscuro, delle porte su strada e dei portoni, esemplificate sulle tavole di progetto.

4. Per gli **altri edifici del centro storico e per gli edifici storici sparsi**, diversi da quelli campionati, sono previste le combinazioni cromatiche (accostamenti) stabilite dal Piano Colore, riportate nello specifico Abaco dei colori e delle combinazioni cromatiche (tavola PC.06) relative alla colorazione dei fondi, degli eventuali risalti, dei serramenti, delle ante ad oscuro, delle porte su strada e dei portoni.

5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 9, gli interventi di tinteggiatura degli edifici che adottano le tinte previste dal Piano Colore, rientrano nell'**Attività edilizia libera con comunicazione**, come previsto dall'art.78, comma 3, lettera b) della L.P.n.15/2015 e dall'art. 27 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e non necessitano di campionatura della tinta.

6. Per tutti gli edifici elencati nei precedenti commi 3 e 4, un'eventuale scelta cromatica differente rispetto a quelle previste dal Progetto cromatico o dagli accostamenti ipotizzati dal Piano Colore, è soggetta alla presentazione di una **CILA**, alla quale si dovrà allegare un parere preventivo della Commissione Edilizia che definirà i colori proposti, scelti esclusivamente tra quelli previsti dall'Abaco dei colori.

7. Per gli **edifici residenziali esterni al centro storico** e che non rientrano tra quelli storici sparsi, un'eventuale scelta cromatica differente rispetto a quelle previste dal Piano Colore è soggetta alla presentazione di una **CILA**, alla quale si dovrà allegare un parere preventivo

della Commissione Edilizia che dovrà comprendere una campionatura della tinta (o delle tinte scelte), con la metodologia indicata nel successivo art.5.

Nel caso di richiesta di **permesso di costruire** la scelta cromatica, se non compresa tra quelle previste dal Piano Colore, dovrà essere sottoposta al parere della Commissione Edilizia, e dovrà comprendere una campionatura della tinta (o delle tinte scelte), con la metodologia indicata nel successivo art.5. In entrambi i casi il parere della Commissione Edilizia ha carattere vincolante. Qualora l'intervento ricada in zona a tutela paesaggistica l'espressione del parere in merito agli aspetti cromatici è di competenza della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità (C.P.C.).

8. Il risultato finale di tinteggiatura delle facciate e degli elementi che la compongono degli edifici siti all'interno del centro storico e per quelli storici sparsi, nonché per tutti gli altri edifici residenziali collocati sul territorio comunale, potrà discostarsi dal colore indicato secondo quanto stabilito dall'art. 6.

9. Per gli edifici di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta, dei Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo n.42/2004 e di quelli dichiarati di interesse e sottoposti alle disposizioni dell'art.12 del Decreto Legislativo n.42/2004 (riconosciuti di interesse in base all'art.5 della precedente legge sui beni culturali L.1089/1939), le metodologie di intervento per la riqualificazione dei fronti edilizi ed i relativi materiali e colori sono da intendersi indicativi, e andranno comunque concordati con la Soprintendenza per i beni culturali.

Tabella di riepilogo dei titoli edilizi

|                                                                                                                                        | COLORI E ABBINAMENTI<br>PREVISTI DAL<br>PROGETTO CROMATICO             | COLORI E ABBINAMENTI<br>PREVISTI NELL'ABACO<br>COLORI                                             | ALTRI COLORI E/O<br>ABBINAMENTI NON<br>RICOMPRESI<br>NELL'ABACO COLORI                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDIFICI RICOMPRESI NEL<br/>PROGETTO CROMATICO</b><br>(via Cristani, Piazza della<br>Chiesa, via De Luca, via<br>Manzoni e via Roma) | <b>EDILIZIA LIBERA<br/>CON COMUNICAZIONE</b><br>(Art.78, L.P. 15/2015) | <b>PARERE PRELIMINARE AI<br/>FINI DELLA DEFINIZIONE<br/>DELLE TINTE E<br/>SUCCESSIVA C.I.L.A.</b> | -----                                                                                             |
| <b>ALTRI EDIFICI ALL'INTERNO<br/>DEL CENTRO STORICO</b>                                                                                | -----                                                                  | <b>EDILIZIA LIBERA<br/>CON COMUNICAZIONE</b><br>(Art.78, L.P. 15/2015)                            | -----                                                                                             |
| <b>EDIFICI ESTERNI AL CENTRO<br/>STORICO E/O NON<br/>RICOMPRESI NEL<br/>PROGETTO CROMATICO</b>                                         | -----                                                                  | <b>EDILIZIA LIBERA<br/>CON COMUNICAZIONE</b><br>(Art.78, L.P. 15/2015)                            | <b>PARERE PRELIMINARE AI<br/>FINI DELLA DEFINIZIONE<br/>DELLE TINTE E<br/>SUCCESSIVA C.I.L.A.</b> |

## **Art. 2 - UNITA' MINIMA DI INTERVENTO**

1. L'unità minima di intervento per gli edifici campionati di cui al comma 2 lettera d) del precedente art.1, è definita dalla **Scheda di progetto** del Piano Colore. Per gli altri edifici situati all'interno del centro storico e per gli edifici storici sparsi, l'unità minima di intervento è rappresentata dall'unità edilizia definita dal Piano Regolatore Insediamenti Storici (PRG-IS) di Mezzocorona.
2. L'unità minima di intervento fuori centro storico è definita dalla facciata fronte strada del singolo corpo di fabbrica.
3. Non è ammessa la tinteggiatura parziale di un edificio ma l'intervento dovrà estendersi in modo omogeneo all'intero fronte edilizio. Non sono altresì ammesse separazioni cromatiche per evidenziare diverse proprietà su facciate di edifici che possiedono unitarietà formale e tipologica.

## **Art. 3 – TINTE DEGLI ELEMENTI METALLICI DI FACCIATA E DEI TENDAGGI PARASOLE IN CENTRO STORICO E PER GLI EDIFICI STORICI SPARSI**

1. Gli elementi metallici come ringhiere, inferriate, cancellate, ecc. dovranno essere trattati esclusivamente con colori nella gamma del nero opaco, fumo o antracite.
2. La tipologia delle tende va uniformata sul medesimo prospetto. Il colore del tessuto deve accordarsi con le tonalità delle tinte di facciata e con il carattere storico-artistico dell'edificio.

## **Art. 4 – TINTE DEGLI ELEMENTI LIGNEI DI FACCIATA IN CENTRO STORICO E PER GLI EDIFICI STORICI SPARSI**

1. Gli elementi lignei di facciata quali rivestimenti, tamponamenti, travi e tavolato sottogronda, dovranno essere trattati esclusivamente con impregnanti e finiture non coprenti, nelle tinte del legno naturale.

## **Art. 5 – CAMPIONATURE**

1. Le campionature previste dal precedente art.1, comma 6, dovranno essere predisposte sulla facciata da ritinteggiare a cura del richiedente.  
I provini da visionare, nella forma rettangolare e preferibilmente di dimensioni 50x70cm, dovranno essere collocati in facciata in modo tale da essere chiaramente visibili.
2. Le campionature dovranno proporre minimo **3 provini di colore** con l'indicazione del relativo codice NCS.

3. I provini di facciata dovranno essere corredati dalla tinta in accostamento di eventuali elementi architettonici di rilievo quali cornici, marcapiani, lesene, ecc., nonché dalle campionature dei serramenti e delle ante ad oscuro, al fine di valutarne la congruità dell'accostamento. Queste ultime potranno essere realizzate su supporto rigido (in caso di tinte coprenti) o su campioni in legno (nel caso di tinte non coprenti) di dimensioni idonee ad apprezzarne il contributo cromatico in accostamento con il provino di facciata.

4. Nel caso di **nuove costruzioni** va allegato alla domanda di **permesso a costruire**, il "modello di comunicazione colore" che dovrà indicare il codice NCS delle tinte scelte. L'indicazione delle tinte dovrà essere successivamente confermata attraverso la campionatura al vero secondo i criteri di cui al presente articolo.

#### Art. 6 – GRADI DI TOLLERANZA DELLE TINTE PROPOSTE

1. Con specifico riferimento al precedente art.1, comma 7, il risultato finale della tinteggiatura della facciata e degli elementi che la compongono, potrà discostarsi dalla tinta indicata (sia essa contenuta nel Piano Colore per il centro storico, per gli edifici storici sparsi e per tutto il resto del territorio comunale, sia essa scelta al di fuori del Piano Colore per tutto il del territorio comunale escluso il centro storico e gli edifici storici sparsi), secondo una tolleranza sulla *nuance* (sfumatura) riferita al livello di *blackness* (scurezza). Il riferimento è quello delle prime due cifre del codice NCS del colore, che potrà essere di 10 unità in più o in meno rispetto a quello indicato.

Se il colore indicato stabilisce ad esempio per la tinta la sigla **NCS S 1010 – R 80 B**, valgono anche le due alternative come di seguito indicate:

|                             |                                                                                     |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| NCS S <b>00</b> 10 – R 80 B |  | alternativa 1   |
| NCS S <b>10</b> 10 – R 80 B |  | colore indicato |
| NCS S <b>20</b> 10 – R 80 B |  | alternativa 2   |